

STATUTO **ASSOCIAZIONE VOLO SOLO**

Articolo 1.

E' costituita l'Associazione "Volo Solo" con sede legale in L'Aquila. L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.

Articolo 2

All'associazione possono aderire tutti i cittadini residenti o domiciliati nello Stato Italiano. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 3

L'associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di sostegno e supporto psicologico, pedagogico e sociale attraverso attività di assistenza socio-sanitaria, formazione e divulgazione per ciò che concerne:

- a. Le esigenze di supporto e di assistenza educativa e rieducativa alle famiglie che presentano nel nucleo soggetti in condizioni di difficoltà
- b. I problemi inerenti le capacità cognitive, relazionali e comportamentali
- c. La promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo delle abilità cognitive, dei programmi e dei percorsi di formazione professionale per favorire la socializzazione e l'attività scolastica e/o lavorativa delle persone con modificazioni cognitive
- d. La diffusione di informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi ad esse dirette.

L'associazione si propone di fornire un sostegno ai vari problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica, riabilitativa e sociale applicando metodologie d'intervento di tipo psicologico, neuropsicologico e pedagogico. Rientra tra gli scopi istituzionali dell'Associazione la formazione e l'aggiornamento degli operatori con competenza specifica. Inoltre si propone di attivare un Centro di Incontro con laboratori di varie attività socializzanti, di interazione comunicazionale e comportamentale, attività conviviali e di stimolo alle autonomie.

Promuove inoltre e cura, direttamente e/o indirettamente, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Articolo 4

Per il conseguimento degli scopi suddetti all'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a. disponibilità di uno stabile e di attrezzature adeguate;
- b. contributi dello Stato e della Regione Abruzzo e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- c. quote pagate dai soci;

- d. elargizioni di associazioni o di terzi, persone fisiche od enti;
- e. donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
- f. compensi per prestazioni di assistenza.

Articolo 5

L'ente è costituito dai seguenti organi:

- I. Assemblea Generale dei Soci,
- II. Consiglio Direttivo,
- III. Presidente, Vice-Presidente,
- IV. Segretario-Tesoriere.

Assemblea generale

Articolo 6

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

Articolo 7

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo;
- b. approvare la scelta dei programmi dell'Associazione;
- c. approvare la scelta del personale collaboratore e dipendente e del personale di servizio;
- d. approvare i criteri di gestione e di regolamento dell'Associazione;
- e. approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
- f. esprimere, inoltre, il proprio parere vincolato su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Articolo 8

L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta verrà ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio di Teramo.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21.

Articolo 9

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentante mediante delega scritta.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Articolo 11

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare e non è ammessa la formula "varie ed eventuali".

Amministrazione

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 cinque a 11 undici Consiglieri nel modo seguente: per il periodo iniziale e fintanto che siano nominati i Consiglieri il Consiglio Direttivo sarà costituito da 9 Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, per la prima volta nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea; successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da 11 (undici) Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea.

Articolo 13

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- a. elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;
 - b. elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;
 - c. studio e formulazione dei programmi;
 - d. scelta e composizione dei collaboratori, dei dipendenti e del personale di servizio;
 - e. stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi;
- ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione "Volo Solo".

Articolo 14

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni:

- I. sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
- II. dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione;
- III. cessazione del mandato per i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Articolo 16

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a. rappresentanza legale dell'Associazione;
- b. convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
- c. direzione amministrativa dell'Associazione;
- d. stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- e. rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- f. sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- g. assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Articolo 17

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi: spetta al Segretario-Tesoriere:

- a. redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c. tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d. emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Esercizi associativi

Articolo 18

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 19

L'Associazione terrà:

- a. libro dei Soci, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b. libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c. libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- d. libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere.

Scioglimento

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

Recesso del socio

Articolo 21

Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Disposizione generale

Articolo 22

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

